

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4797 del 21/09/2022
Oggetto	DM 46/2019. Artt. 242, 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Ditta "Azienda Agricola Bacchelli Gianluca" - Area agricola ubicata nel Comune di Modena (MO), via Barchetta n. 474 - località Tre Olmi (Foglio 54, Mappali 10 e 30). In individuazione del Responsabile della Contaminazione ai sensi dell'art. 244 e dell'art. 250 del D. Lgs. 152/06. Esiti istruttoria ricerca del responsabile.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5022 del 21/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

SAC Modena
U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
Pratica Sinadoc n. 20871/2021

OGGETTO: DM 46/2019. Artt. 242, 244 e 245 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.
Ditta “Azienda Agricola Bacchelli Gianluca” - Area agricola ubicata nel Comune di Modena, via Barchetta n. 474 - località Tre Olmi (Foglio 54, Mappali 10 e 30). **Individuazione del Responsabile della Contaminazione ai sensi dell’art. 244 e dell’art. 250 del D. Lgs. 152/06. Esiti istruttoria ricerca del responsabile.**

Richiamata la L.R. n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*”, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia” (A.R.P.A.E.) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra ARPAE, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante ARPAE (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; a decorrere da tale data, le suddette funzioni sono svolte da A.R.P.A.E. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena;

Richiamata la D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 con la quale Arpae ha provveduto al rinnovo, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità dalla loro scadenza, delle convenzioni stipulate nel 2016 con le Province di Piacenza, Ferrara, Forlì-Cesena e Modena e con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento da parte dell'Agenzia delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), Legge n. 56/2014;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1506 del 27/09/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha provveduto agli adempimenti di propria competenza prendendo atto del rinnovo delle convenzioni tra ARPAE, la Città Metropolitana di Bologna e le Province, per l’esercizio mediante l’Agenzia, ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della legge n. 56/2014, con i medesimi contenuti e per un ulteriore anno senza soluzione di continuità dalla loro scadenza;

Richiamata la D.D.G. n. 126/2021 relativa alle disposizioni in merito al rinnovo degli incarichi dirigenziali in ARPAE Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui sopra;

- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna;

Richiamata la D.D.G. n. 87 del 24/06/2022 relativa al conferimento ad interim degli incarichi dirigenziali di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 242 *"procedure operative ed amministrative"* in materia di bonifica di siti contaminati, l'art. 244 *"ordinanze"*, l'art. 245 *"obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione"* ;

Richiamato il D.M. n. 46 del 01/03/2019 *"Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

Premesso che:

- il competente Servizio Territoriale di ARPAE comunicava, con nota agli atti della scrivente Agenzia con prot. 11948 del 16/07/2021, gli esiti dei campionamenti effettuati nell'ambito delle verifiche previste dall'AIA rilasciata con Determina di Riesame n. 4207 del 09/09/2020 sui terreni del sito in oggetto che evidenziavano un superamento della CSC prevista dal DM 46/2019 per il parametro Zinco e superamenti dei limiti fissati dal Regolamento Regionale n. 3 del 2017 per i parametri Zinco, Rame e Fosforo assimilabile (terreni abbondantemente sovraccarichi di P assimilabile);
- la scrivente Agenzia, con nota agli atti con prot. 117607 del 27/07/2021, avviava il procedimento di bonifica di sito potenzialmente contaminato ai sensi del DM 46/2019 e del D. Lgs. 152/06, disponendo il divieto all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nell'appezzamento in oggetto al fine di impedire un ulteriore aumento della concentrazione di Zinco e di Rame e ulteriori somministrazioni di Fosforo;

Richiamato l'art. 244 c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 in ordine alla identificazione del soggetto responsabile della contaminazione rilevata e ai provvedimenti da adottare nei confronti di quest'ultimo affinché provveda alle conseguenti attività di bonifica;

Richiamato l'art. 245 c. 2 del D. Lgs. 152/06, con cui si dispone che *"...la Provincia si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica"*;

Preso atto che spetta alla scrivente Agenzia la ricerca e l'individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06, in forza delle convenzioni stipulate tra la Provincia di Modena e ARPAE dal 2016 ad oggi (Rif. a D.G.R. n. 1506 del 27/09/2021);

Richiamata la comunicazione trasmessa dalla scrivente Agenzia, agli atti con prot. 121044 del 21/07/2022, con cui si comunicava l'avvio dell'endoprocedimento di ricerca e individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e si richiedevano agli Enti competenti e al gestore informazioni utili alla ricerca di cui sopra;

Vista la comunicazione trasmessa in data 02/08/2022 dalla ditta "Azienda Agricola Bacchelli Gianluca", in riscontro a quanto sopra richiesto e assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 127646 del 02/08/2022, in cui si dichiara quanto segue: "

- *l'unica azione intrapresa dal precedente gestore dell'azienda agricola e che potrebbe aver avuto gli effetti riscontrati nell'analisi è la distribuzione, sul terreno in oggetto, del denso sedimentato sul fondo dei lagoni*

in diversi anni (circa 30). Negli anni addietro veniva integrato il mangime somministrato agli animali con rame e zinco per prevenire le patologie intestinali (pratica oggi non consentita), una parte dei metalli veniva escreta dagli animali attraverso le deiezioni e di questi metalli la maggior parte precipitava nel denso che si accumula sul fondo degli stoccaggi;

- *il maggior rischio è che il metallo sia assorbito dalle coltivazioni praticate e riscontrato sulla derrata alimentare. Nell'annata agraria 21/22 l'azienda ha coltivato sorgo, tutt'ora in campo che sarà destinato alla raccolta di granella con successivo utilizzo all'interno di farine indirizzate al consumo animale. [...] Si chiede, infine, se non essendo destinato al consumo umano sia necessario intraprendere un iter di analisi del prodotto raccolto per la valutazione dello zinco in esso contenuto.”;*
- le azioni intraprese dall'attuale gestore sono: l'interruzione delle distribuzioni agronomiche di reflui zootecnici sull'appezzamento di terreno da oltre un anno e delle concimazioni di sintesi ed elaborazione di un percorso che si vuole condividere al fine di intraprendere le pratiche agronomiche più efficaci al problema riscontrato;
- l'azienda propone il seguente iter:
 - raccolta del sorgo;
 - aratura profonda del terreno;
 - affinamento del terreno;
 - analisi del terreno per la porzione di terreno compresa tra -5 cm e -40 cm dal p.c. (presumibilmente settembre/ ottobre 2022);

Tenuto conto del contributo tecnico trasmesso dal Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio Territoriale di Modena, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 136416 del 18/08/2022, in cui, in conclusione, si riporta che “... si ritiene, quindi, che possa sussistere nesso di causalità tra la cattiva gestione degli effluenti zootecnici effettuata in situ ... e la contaminazione rilevata.”;

Preso atto che nel contributo di cui sopra si riporta inoltre che: “

- *i terreni ad uso agricolo su cui è stato effettuato il campionamento risultano in disponibilità dell'azienda almeno dal 1977. In particolare: i terreni appartenevano alla società “BACCHELLI GIUSEPPE” (sede legale a Modena, via Barchetta, 474) che, da visura camerale, risulta costituita nel settembre 1977 ed era dedita sia all'allevamento di suini che alla coltivazione di mais, grano, pioppi ecc.;*
- *la BDN (Banca Dati Nazionale del Sistema Informativo Veterinario) riporta che l'allevamento di suini è praticato dal 1970;*
- *al decesso del titolare della “BACCHELLI GIUSEPPE”, avvenuto nel 2017, è subentrata con successione ereditaria l’ “AZIENDA AGRICOLA BACCHELLI GIANLUCA”;;*

Tenuto conto della comunicazione di riscontro del Comune di Modena, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 314361 del 26/08/2022, a cui sono allegati visure catastali, per immobili, storiche e attuali, visura catastale per soggetto, elenco degli interventi individuati per mappali e Visura storica della ditta alla CCIAA di Modena;

Richiamate le seguenti sentenze del TAR in ordine alla trasmissibilità mortis causa agli eredi dell'obbligo di bonifica dei siti contaminati (previsto dall'art. 244 del D. Lgs. 152/06):

- Sentenza del Tar Abruzzo n. 86/2019;
- Sentenza del Tar Piemonte n. 653 del 31/10/2020;

Ritenuto pertanto che l'onere della bonifica ricada in capo agli eredi del responsabile della contaminazione;

Ritenuto assolto, con le indagini di cui sopra, di cui sono stati riportati sinteticamente gli esiti, l'onere previsto all'art. 245, comma 2, ai sensi del quale "... la provincia si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica";

Tenuto conto delle premesse fattuali e giuridiche e delle considerazioni sopra riportate;

Considerato che il sito risulta essere sempre stato a destinazione d'uso agricola;

Considerato che l'attività agricola sul sito si svolge in ambito AIA dal 2007 (Atto n. 335), e precisamente, attualmente, in ottemperanza all'AIA rilasciata con Determina di Riesame n. 4207 del 09/09/2020;

Considerato che non si ha notizia di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito né sono state individuate contaminazioni storiche, diverse da quella sopra menzionata, che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Tecnico con Incarico di Funzione dell'Unità Operativa Rifiuti e Bonifica Siti Contaminanti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena, Ing. Elena Manni;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di ARPAE ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **di DISPORRE** che, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **il responsabile** della contaminazione della matrice ambientale suolo superficiale nei primi 50 cm del sito in oggetto, avvenuta presumibilmente fra il 1970 e oggi e derivante dalla gestione degli effluenti zootecnici effettuata in situ nell'ambito delle attività di utilizzazione agronomica (spandimento) per effetto del nesso di causalità esposto in premessa, è la ditta "Azienda Agricola Bacchelli Gianluca" con sede in Via Barchetta n. 474, Località Tre Olmi nel Comune di Modena (MO);
2. **di DIFFIDARE** la ditta "Azienda Agricola Bacchelli Gianluca" a provvedere ai sensi del DM 46/2019, ovvero:
 - a) comunicare tempestivamente a Regione, Provincia, Comune, ARPAE e AUSL territorialmente competenti, le **attività di caratterizzazione** che il responsabile intende attuare, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 46 /2019 - si precisa che la stessa dovrà essere condotta secondo quanto previsto dall'Allegato 1 "criteri generali per la caratterizzazione delle aree agricole " dello stesso DM 46/2019;

b) trasmettere ad ARPAE, in qualità di Autorità Competente, ad AUSL, per gli adempimenti di competenza (rif. art. 4 comma 2), a Regione, Provincia e Comune - tenuto conto che sono già stati accertati, da parte di questa Agenzia, alcuni superamenti delle CSC di cui all'Allegato 2:

- relazione esplicativa degli esiti della caratterizzazione eseguita, corredata della relativa documentazione tecnica ed esiti analitici, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Atto;

- relazione di **valutazione del rischio** ai sensi dell'art. 4 (*redatta ai sensi dell'All.3 punto 1 del DM. 46/2019, quindi comprensiva anche degli esiti della caratterizzazione eseguita e dei relativi approfondimenti, nonché dell'Analisi di rischio (AdR) in modalità diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti.*), e, nel caso in cui le concentrazioni riscontrate risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, istanza di conclusione procedimento - entro 150 giorni (90 caratterizzazione + 60 Valutazione del rischio) dal ricevimento del presente atto;

oppure

- relazione di **valutazione di rischio** ai sensi dell'art. 5 (*redatta ai sensi dell'All.3 punto 1 del DM 46/2019, quindi comprensiva anche degli esiti della caratterizzazione eseguita e dei relativi approfondimenti, nonché dell'Analisi di rischio (AdR) in modalità diretta considerando, come bersaglio, il fruitore del sito secondo le modalità previste dalla procedura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti.*) e, se all'esito della valutazione del rischio le concentrazioni riscontrate nel suolo sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, **progetto degli interventi** da attuare - entro 180 giorni (90 per l'esecuzione della caratterizzazione + 90 per Valutazione del rischio e proposta progettuale) dal ricevimento del presente atto;

3. **di VIETARE** l'attività di aratura profonda del terreno, proposta dalla ditta nella comunicazione citata in premessa, al fine di evitare il rischio di contaminazione degli strati inferiori di suolo;
4. **di PRECISARE** che, in merito alla richiesta della ditta che compare nella comunicazione citata in premessa, ovvero "*se non essendo destinato al consumo umano sia necessario intraprendere un iter di analisi del prodotto raccolto per la valutazione dello zinco in esso contenuto*", si rimanda alla comunicazione di riscontro di AUSL, trasmessa alla ditta con prot. AUSL n. 0073308/22 del 12/09/2022 e assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 148410 del 12/09/2022, in cui si riporta che "*è necessario che la ditta in indirizzo provveda ad eseguire un campionamento in autocontrollo per la determinazione del contenuto di zinco nel sorgo, in modo da valutarne il tenore che di norma dovrebbe essere compreso tra gli 8 e i 100 ppm (ottimale 15-60 ppm).*";
5. **di STABILIRE** che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, si procederà ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 244, comma 4, dall'art. 250, comma 1, e conseguente art. 253;
6. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati - ARPAE - S.A.C., con sede a Modena, Viale Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13, salvo diverse disposizioni restrittive vigenti al momento della richiesta conseguenti allo stato di emergenza sanitaria in corso;

7. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
8. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Azienda Agricola Bacchelli Gianluca" con sede in Modena, via Barchetta n. 474 - località Tre Olmi, al Comune di Modena (MO), al Servizio Territoriale di ARPAE - Presidio Territoriale di Modena e all'Azienda USL di Modena - Servizio Igiene Pubblica per gli eventuali adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

La Responsabile ad interim
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Dr.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.